TORNATA DEL 2 LUGLIO

lato l'onorevole Pica al finire della tornata di ieri, e mi indirizzava nel tempo stesso agli onorevoli componenti la Commissione, chiedendo che mi dessero su questo proposito dilucidazioni e schiarimenti.

In verità mi è dispiaciuto che non abbiano avuto la cortesia di tener conto di quelle mie parole. Chi deve votare ha diritto di essere rischiarito sulla materia sulla quale deve dare il voto.

To non saprei comprendere la ragione di questo silenzio ostinato; e per conseguenza, mentre ringrazio l'onorevole Pica che ha richiamato l'attenzione della Camera sopra questo emendamento da me proposto, che io reputo gravissimo e degno di essere attentamente ed esattamente ponderato, rivolgo nuovamente la mia preghiera agli onorevoli membri della Commissione perchè rispondano...

PISANELLI, relatore. Chiedo di parlare.

mente dolermi della maniera colla quale si sono condotti verso un rappresentante della nazione. (Mormorio)

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PISANELLI, relatore. L'onorevole Melchiorre ieri presentò le stesse osservazioni recentemente addotte dall'onorevole Pica. La Commissione aveva valutate queste osservazioni, come appariva manifestamente dalla relazione; e lo stesso onorevole Melchiorre nel proporre le sue idee aveva ricordato appunto le osservazioni contrarie fatte dalla Commissione. Parve per conseguenza alla Commissione che non fosse mestieri di rivenire su questo argomento.

Ci ha nomo al mondo, signori, che non sappia che il nudo consiglio, considerato per sè stesso, non costituisca complicità? È cosa seria ricordare oggi alla Camera la differenza importante, gravissima che intercede tra un vago e mero consiglio e la complicità?

Io mi maraviglio come s'insista tanto sopra nozioni elementari che sono da tutti conosciute.

MELCHEORBE. Chiedo di parlare.

PISANELLI, relatore. La Commissione poiche la forma sotto la quale la complicità dei ministri del culto più spesso si rivela è quella del consiglio, non volle che questa forma fosse sottratta all'impero della legge. La religione dei giudici, noi dicevamo, ci assicura che certamente non sarà scambiato un nudo consiglio con un fatto di complicità. Quando nondimeno queste osservazioni non bastassero a calmare i timori degli onorevoli Pica e Melchiorre, e potessero altri nutrire simili timori, la Commissione non incontrerebbe difficoltà di sostituire alla parola consiglio la parola istigazione, tanto più che questa è pure usata dal Codice penale. Ma o consiglio o istigazione che si dica, il concetto della legge è sempre lo stesso, cioè che possa essere punito il provocatore, qualunque sia la forma con cui la provocazione si attua e si manifesta.

Spero che gli onorevoli Melchiorre e Pica si contenteranno di queste osservazioni, e non sara ulteriormente protratta la discussione su questo argomento. PICA. Accetto l'emendamento proposto, però non mi attendeva dal relatore che ricordasse a me...

PESCETTO. Chiedo di parlare.

benissimo distinguere l'istigazione dal nudo consiglio e ne ho rilevata nettamente la differenza, ed egli al pari di me sa che il nudo consiglio non può essere colpito dalla legge penale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 sostituendo la parola istigazione alla parola consiglio:

- « Art. 5 Chiunque, sia militare che estraneo alla milizia, avrà provocato od istigato ad un reato di diserzione, soggiacerà alle pene stabilite per la diserzione.
- « Qualora la provocazione o l'istigazione a disertare provenga da pubblici funzionari sì civili che militari, la pena come sopra stabilita pei provocatori sarà aumentata di un grado, e di due gradi nel caso che tali funzionari abbiano commessa la provocazione od istigazione con abuso di autorità.
- « Qualora la provocazione o l'istigazione provenga da ministri dei culti, la pena stabilita per la diserzione sarà aumentata di due gradi.
- « In tutti i casi preveduti dal presente articolo le pene dovianno rispettivamente aumentarsi da uno a due gradi, quando la provocazione od istigazione comprenda tre o più militari. »

Il deputato Mancini propone...

MANCINI. (Interrompendo) Prima di passare a questa nuova proposta domanderei di parlare su ciò che finora ha formato oggetto di discussione.

Sembrami che la conclusione della Commissione non risponda alle considerazioni che l'hanno preceduta. La Commissione osservò che, sebbene per regola generale, il consiglio non può equivalere alla provocazione, epperciò consentì a sostituire alla parola consiglio quella d'istigazione, che richiama uno dei mezzi con cui, secondo le disposizioni del diritto comune, cioè del Codice penale, viene complice chiunque partecipi moralmente al reato, tuttavia da parte dei ministri del culto, ed io aggiungerei ben anche, delle persone investite di pubbliche funzioni civili o militari, la stessa forma del consiglio talora implica l'abuso di autorità e l'esercizio di un'influenza dotata di specialissima efficacia per determinare altri a delinquere, influenza che non potrebbe esercitare un semplice privato, con reale pericolo e minaccia dell'ordine sociale.

Io dunque potrei associarmi alla proposta della Commissione, quanto all'adozione della parola istigazione: per tutti coloro in genere che senza speciale ministero e potestà eccitassero alla diserzione. Ma, per quanto riguarda quelle due categorie particolari di persone, io temo che sopprimendosi la parola consiglio sfuggirà alla repressione un gran numero di quei casi, ai quali nella intenzione del Governo e della Commissione non potrebbe senza pubblico danno accordarsi l'impunità.

D'ordinario non si fa che interrogare i ministri dei culti, e qualche volta l'iniziativa non è presa da loro, se si possa oppur no rimanere al servizio militare, o se